

TASSAZIONE: STABILE ORGANIZZAZIONE O SOCIETÀ CONTROLLATA IN UN PAESE ESTERO

Una tassazione equa e l'eliminazione delle distorsioni fiscali nella tassazione degli investimenti internazionali sono i principi che stanno alla base del diritto tributario internazionale la cui tutela diventa fondamentale laddove un'impresa rivolga la propria attività all'estero.

Le fattispecie possono riguardare la cessione di beni così come la costituzione di stabili organizzazioni o società controllate. Esaminiamo, in questo articolo, il secondo dei casi sopra citati.

In primo luogo, ciò che va accertata è la residenza fiscale dell'impresa intendendosi per tale il luogo in cui un'impresa viene assoggettata ad imposizione fiscale. Per riuscire a determinare la residenza fiscale di un'impresa il criterio maggiormente preso in considerazione è quello del luogo di costituzione. Ciò in base al principio generale per cui in genere, lo Stato ove la società è stata costituita stabilisce la società abbia ivi sia nazionalità che domicilio.

Naturalmente, nonostante la costituzione in un determinato Paese di un'impresa, va valutato anche il luogo in cui tale società svolge la propria attività.

Per tale ragione, un altro criterio rilevante ai fini dell'identificazione della residenza fiscale è quello della direzione e controllo ovvero il luogo ove risiede la direzione e dove vengono localizzati i poteri di controllo dell'impresa. Il terzo criterio attiene, infine, al luogo ove è stata posta la sede della società stessa, a prescindere dal luogo in cui è stata costituita e, quindi, di fatto, il luogo dove viene esercitata la gestione amministrativa dell'impresa. Questo proprio per stabilire se, al di là del momento della mera costituzione della società, quest'ultima svolga, effettivamente, la propria attività in quel Paese o in altro al fine di evitare che la costituzione determini, da sola, residenza fiscale e comporti la possibilità, per quel contribuente, di usufruire di deduzioni, detrazioni e benefici fiscali.

Quando una società ha la propria sede e residenza fiscale in un Paese, ma esercita, per esempio tramite una stabile organizzazione o tramite una società controllata la propria attività anche all'estero, il problema che si pone è quello della possibile doppia imposizione sia nel Paese di residenza che in quello in cui si produce reddito.

Ciò, in quanto gli Stati possono imporre la propria tassazione sia su "base mondiale"

ovvero nei confronti dei soggetti residenti sia su "base territoriale" ovvero per il solo fatto che l'impresa produce redditi sul territorio pur avendo residenza fiscale altrove.

Il Diritto tributario internazionale ed, in particolare, le Convenzioni sulla doppia imposizione sono state emesse proprio al fine di evitare tale doppia imposizione.

Qualora una società abbia una propria stabile organizzazione - intendendosi come tale una sede fissa per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato - in un Paese diverso rispetto a quello di residenza, il reddito prodotto da tale stabile organizzazione sarà tassato nel Paese estero concorrendo, tuttavia, alla determinazione del reddito della casa madre italiana.

Per tale ragione, verrà riconosciuto alla società residente un credito d'imposta in relazione a quanto pagato nel Paese estero ove ha sede la propria stabile organizzazione.

Naturalmente, nel caso di produzione di perdite da parte della branch collocata all'estero, tali perdite potranno essere compensate con o redditi della casa madre.

Discorso diverso, invece, va fatto in relazione alla società controllata di diritto estero ovvero alla situazione in cui la società, in ipotesi, italiana, apra una società all'estero interamente partecipata dalla prima.

A differenza del caso sopra descritto, la subsidiary avrà piena autonomia giuridica e fiscale, pertanto, il reddito della partecipata sarà tassato solamente nel Paese di residenza della stessa ed in base alle vigenti norme. Nel Paese della società controllante saranno, quindi, soggetti a tassazione:

1. gli utili effettivamente distribuiti dalla partecipata,
2. la plusvalenza conseguita in caso di cessione della partecipazione.

Pertanto, qualora l'unità estera produca utili, la tassazione italiana sarà applicata solo al momento della distribuzione degli stessi o in caso di plusvalenza conferendo così alla subsidiary estera di usufruire di tutti i benefici fiscali presenti nel territorio in cui si trova ad essere stata costituita e ad operare.

Eleonora Greppi
greppi@commercioestero.net